



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento detta criteri e disposizioni per l'istituzione e la disciplina della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) come definita a partire dal 01.01.2014 dall'art. 1, commi 641-668, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e/o integrazioni, e viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013.
3. Il tributo è annualmente determinato sulla base di un Piano Economico Finanziario redatto in conformità alle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con l'obiettivo della copertura integrale dei costi relativi al relativo servizio di gestione.
4. Nel seguito si utilizza la denominazione "utenze domestiche" per le superfici adibite a civile abitazione e "utenze non domestiche" per le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere per quanto di competenza del presente regolamento.
5. Il Comune di Minerbe svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 comma 1 lett. b- ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (D.Lgs. 152/2006) su tutto il territorio comunale.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e le ulteriori disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA.

ARTICOLO 2 – SOGGETTO GESTORE

1. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è affidato dal Comune ad un "soggetto Gestore" (nel seguito indicato come Gestore) con apposito contratto di servizio.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. L'attività gestionale del tributo compete al "soggetto gestore", il quale esercita tutte le funzioni relative all'applicazione e riscossione della T.A.R.I., incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, bollettazione, ecc.), di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso. I rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune vengono disciplinati secondo quanto disposto ai sensi del successivo comma 4.

4. Il “soggetto gestore” può essere un terzo appositamente individuato dal Comune; in tal caso i rapporti saranno regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizio.

Art. 3 - PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice del possesso o della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e/o nell'area scoperta operativa.
2. Costituiscono oggetto per l'applicazione della TARI tutti i locali o aree coperte, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità, in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le specificazioni e limitazioni di cui al successivo articolo.
3. Sono oggetto della TARI anche le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo esemplificativo, campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. La TARI è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - LOCALI ED AREE IMPONIBILI E MODALITA' DI MISURAZIONE

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettate a TARI le seguenti superfici:

- a) tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ed i posti macchina coperti, occupati in via esclusiva;
- c) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;

- d) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- e) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale a magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o comunque all'esercizio di una qualsiasi altra attività economica, salvo quanto previsto ai successivi artt. 5, 6, 7 e 7.bis;
- f) per gli impianti di distribuzione di carburanti: i locali a vario titolo adibiti e la proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 50 mq per colonna di erogazione;
- g) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- h) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati al precedente art. 3 o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani.

2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14 comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, per addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'ottanta per cento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri.

3. Per le altre unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte della categoria catastale D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri, con esclusione della superficie avente altezza minima inferiore a 1,50 m.

4. Per le aree scoperte la superficie imponibile è quella misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esso comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore o non superiore a 0,5.

6. Non sono soggetti alla TARI:

a) soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50;

b) limitatamente alle utenze domestiche, balconi, verande, terrazze, pensiline e porticati purché non chiusi con strutture fisse su più di 2 lati;

c) le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori e pertinenze dei locali medesimi;

d) le aree scoperte, ad eccezione delle superfici operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche quali ad esempio:

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - aree verdi.
- e) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici o gratuiti.
- f) locali ed aree utilizzati dalle associazioni culturali, ricreative, sportive e sociali senza scopo di lucro, concesse in convenzione dal Comune.

Art. 5 - LOCALI ED AREE ESCLUSE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggette al tributo le superfici dei locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o per le quali sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno ed in particolare:

- a) fabbricati danneggiati e/o non agibili e/o in ristrutturazione. Per edifici in corso di ristrutturazione l'esenzione del tributo spetta per il periodo corrente dall'inizio alla fine dei lavori;
- b) le unità immobiliari a destinazione abitativa prive di allacciamento a tutti i servizi a rete (gas, energia elettrica, acqua);
- c) unità immobiliari a destinazione diversa da quella abitativa prive di oggetti/mobilio/arredamento che risultino continuativamente chiuse ed inutilizzate prive di allacciamento a tutti i servizi a rete (gas, energia elettrica, acqua);
- d) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- f) per gli impianti di distribuzione di carburanti e/o lavaggio auto: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e/o dal lavaggio;
- g) la parte degli impianti sportivi dove viene svolta l'attività, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- h) le aree scoperte e le serre adibite all'esercizio dell'impresa agricola e/o vivaistica. Sono invece assoggettabili a tariffa i locali o serre destinate alla vendita od esposizione, ad abitazione, ad uffici e ai relativi servizi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la chiusura delle utenze a rete, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 5.

Art. 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali oppure le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti elencate all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, ambulatori, laboratori, sale per analisi o terapie, ed in genere i locali adibiti ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece assoggettate a tributo le sale di degenza, ad eccezione di quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) i magazzini adibiti in modo esclusivo e durevole a ospitare sostanze:

(i) destinate a essere lavorate dalla stessa impresa all'interno di superfici ubicate nel medesimo compendio immobiliare e non soggette al tributo ai sensi del primo comma;

(ii) e la cui lavorazione o trasformazione dia luogo a rifiuti speciali nell'indicata area di produzione;

L'esenzione non si applica se non sussistono contemporaneamente le caratteristiche di cui alla lettera i e alla lettera ii;

e) restano imponibili i magazzini che ospitano anche promiscuamente i prodotti dell'impresa o beni destinati a terzi.

3. Limitatamente alle categorie ed attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, ad esclusione dei magazzini e delle superfici scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le percentuali di riduzione indicate nel seguente elenco.

Catg.	Tipologia di Attività	% Riduzione
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	30
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	20

Tale forfetaria riduzione non è cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, autofficina, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante (ad es. formulari, registro di carico scarico, MUD ecc.) o l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al secondo comma, lett. d), una dichiarazione attestante, la permanenza delle circostanze previste dalle medesime lett. d).

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento anche episodico di rifiuti speciali al pubblico servizio in assenza di specifica convenzione con il Comune o con il Gestore del servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7bis - OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni;

4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 di conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune o al Gestore del servizio pubblico via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio e ha prodotto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, che in ogni caso non potrà mai essere inferiore ad anni due;
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers concessi in uso.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto (o con i soggetti) che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Entro il 31 gennaio l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La Comunicazione dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune, anche tramite il Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione e rendicontazione di cui al comma 9 dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, si darà corso al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 8 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il Tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo fissate nel presente regolamento.

2. L'obbligazione pecuniaria al pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte del contribuente e termina dal giorno in cui è cessata l'occupazione o conduzione, da dichiarare con i modi ed i tempi di cui al successivo art. 19.

3. In assenza della comunicazione di cessazione l'obbligazione del contribuente può cessare solamente nel momento in cui la cessazione è rilevata d'ufficio dal Gestore o nel caso in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione del contribuente subentrato.

4. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 19 del presente regolamento, il contribuente può opporre al Gestore o al Comune la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione anche se comunicata all'Ufficio Anagrafe o ad altro Ufficio del Comune.

Art. 9 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

2. In caso di decesso del soggetto passivo del tributo gli eredi sono obbligati in solido.

3. Per le parti comuni di condominio, se in uso esclusivo, l'obbligazione di denuncia e di pagamento del tributo fa carico agli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Per gli alloggi affittati ammobiliati o per affitti di alloggio a inquilini occasionali e, comunque, per un periodo inferiore a sei mesi nell'anno solare, la TARI è dovuta dal proprietario o usufruttuario dell'alloggio, il quale sarà tenuto a dichiarare anche il numero di occupanti. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune, soggetto attivo del tributo, eventuali patti di traslazione del Tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

5. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.
6. Nel caso di multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è soggetto passivo del tributo ed è pertanto obbligato alla presentazione della denuncia ed al pagamento del relativo tributo sia per locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
7. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettivo-alberghiera o forma analoghe (residence, affittacamere e simili) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.
8. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della TARI è il titolare delle aree e/o dei locali.

Art. 10 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della TARI, il Gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il contenuto del Piano Finanziario e la procedura per la sua validazione da parte dell'Ente territorialmente competente è definita nelle deliberazioni ARERA vigenti nel periodo considerato.
3. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
4. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati/validati dall'Ente territorialmente competente.
5. Sulla base del Piano Finanziario, il Comune approva l'importo del tributo, entro i termini fissati per dalla normativa nazionale.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote già deliberate per l'anno precedente.

Art. 11 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI dovuta annualmente dai contribuenti è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi previsti nel PEF.

2. Il tributo è composto da una parte fissa e da una parte variabile determinate come da art. 1 comma 3 del presente regolamento in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione.
3. Al fine del calcolo del tributo la totalità delle utenze del Comune è suddivisa in Utenze Domestiche ed Utenze non domestiche, comprendenti queste ultime le attività commerciali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni e le comunità.
4. La TARI, approvata dal Comune, ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determinazione della tariffa.
5. A livello territoriale, il tributo potrà essere articolato con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità eventualmente previste nel Piano Finanziario o nell'articolazione tariffaria.
6. Per la determinazione della TARI si farà riferimento ai parametri previsti dal D.P.R. 158/99 ed a quanto previsto nei successivi artt. da 14 a 18 del presente Regolamento, con possibilità di derogare da detti parametri se consentito dalla normativa vigente e comunque entro eventuali limiti fissati dalla normativa stessa.

Art. 12 - NUMERO DI OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il numero di occupanti per le utenze domestiche che viene preso in considerazione, ai fini della determinazione della TARI, è quello degli effettivi occupanti dell'alloggio che comunque non può essere inferiore a quello risultante dall'iscrizione anagrafica, rilevati di norma entro il mese di dicembre, antecedente a quello di elaborazione delle bollette annuali.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'abitazione per almeno due mesi nell'anno solare.
3. Le riduzioni possibili del numero di occupanti rispetto alle risultanze anagrafiche sono solamente quelle previste al successivo art. 17 del presente regolamento, da comunicare al Gestore con le forme e modalità richiamate nello stesso articolo.
4. Laddove ad una stessa abitazione facciano riferimento più nuclei familiari, il numero di occupanti da dichiarare è dato dalla somma dei componenti i nuclei familiari secondo le specificazioni di cui al precedente comma 1.
5. Per nuclei familiari non residenti, il numero di occupanti da dichiarare è pari al numero di tutti i componenti il nucleo familiare e di eventuali conviventi.
6. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) e per alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, ai fini della determinazione della TARI resta associato un numero di componenti pari a 1. Saranno in ogni caso applicate le riduzioni del tributo previste al successivo art. 17 comma 2 del presente regolamento.
7. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il numero degli occupanti è determinato

convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da mq	a mq	occupanti
0	50	1
51	69	2
70	84	3
85	94	4
95	109	5
110 e oltre		6

È fatta salva la possibilità per l'utente di dimostrare con idonea documentazione l'effettivo numero di occupanti l'alloggio.

8. Per le unità immobiliari destinate a box auto il numero di occupanti è quello dell'utenza domestica cui lo stesso è associato. Se il conduttore è non residente ed il box costituisce l'unica tipologia di locali occupati o detenuti nel Comune, il numero degli occupanti risulta pari a 1.

9. Per foresterie o abitazioni con più nuclei familiari che occupano una stessa unità immobiliare, non risulta applicabile la limitazione degli occupanti al numero max pari a 6 prevista dal D.P.R. 158/99. Per tali utenze il tributo dovuto sarà pari a quello per 6 occupanti aumentando la parte variabile proporzionalmente al maggior numero di occupanti rispetto a 6.

9.bis. Per la tassazione dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), in considerazione della loro specificità, si applica una tariffa calcolata per singolo ospite ed assunta in via equitativa pari alla tariffa media corrisposta dai cittadini del Comune (valutato come rapporto tra il totale del tributo delle utenze domestiche ed il numero dei residenti del Comune) maggiorata del 50%. Il valore risultante sarà esplicitato nel Piano Tariffario annualmente approvato. Per Centri di accoglienza straordinaria con numero ospiti non superiore a 6 si applica la corrispondente tariffa per utenze domestiche.

10. L'utenza domestica che esercita attività di Bed & Breakfast è assoggettata al pagamento della TARI per la superficie dell'unità immobiliare con esclusione della superficie destinata all'uso da parte degli ospiti che è assoggetta al pagamento della TARI per la categoria 8-albergo senza ristorante delle "utenze non domestiche".

Art. 13 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

1. La tariffa è commisurata tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche come previsto dal comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99.

2. La parte fissa del tributo comunale sui rifiuti, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, è determinata per singolo utente sulla base dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 e suoi allegati/tabelle.

3. I coefficienti di cui ai precedenti commi sono annualmente stabiliti nel Piano dell'articolazione tariffaria predisposto dal Gestore ed approvato dal Comune.

Art. 14 – ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

2. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività prevista tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 viene effettuata sulla base del codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. o ancora a quanto riportato nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza di tali elementi si farà riferimento all'effettiva attività svolta secondo quanto dichiarato dal Soggetto Passivo che presenta la denuncia, fatta comunque salva la possibilità di verifica da parte del Gestore.

3. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella ad uso domestico l'unità sarà classificata quale utenza domestica.

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi non immediatamente riconducibili a quelli di attività previsti dalla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 vengono associati ai fini dell'applicazione della TARI alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

6. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. La categoria applicabile per ogni attività è quindi generalmente unica per le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa; è comunque possibile assegnare categorie differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività funzionalmente autonome e a rilevante incidenza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle dalla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999.

7. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario, quale un centro commerciale, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività svolte e le parti comuni attribuite alla categoria prevalente.

Art. 15 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 16 - UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono quelle che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali od aree scoperte private o pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni per anno solare, quale risultante da licenza od autorizzazione dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o in assenza da riscontri del Gestore.

Su apposita dimostrazione sono comunque considerate “non stabilmente attive” le attività agrituristiche.

2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive è istituita una “tariffa giornaliera” per la gestione dei rifiuti, calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione o conduzione risultanti dall'atto autorizzatorio o, se superiori, a quelli di effettiva occupazione e conduzione. La tariffa giornaliera è anche differente per ogni categoria stabilita con l'approvazione del Piano dell'articolazione tariffaria comunque non superiore al 100%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta in tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999, si applicano i coefficienti della categoria recante voci di uso simili in qualità e quantità a produrre rifiuti urbani, su valutazione del Gestore.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche è assolto all'atto della Denuncia ai fini TOSAP; i dati relativi le metrature e la durata o numero dei giorni di utilizzo verranno desunti dalla denuncia stessa e dalla relativa autorizzazione rilasciata dal Comune.

5. Per le autorizzazioni concesse in via continuativa per l'intero anno solare la presenza è comunque assunta per 52 settimane ed i giorni autorizzati, fatti salvi i casi di revoca e/o subentro definitivo di altro utente per i quali si procederà applicando le disposizioni di cui al comma 6 del successivo art. 19.

6. Per le autorizzazioni rilasciate per occupazioni temporanee di suolo pubblico e occupazioni dei posti mercato da parte dei precari, per i quali si farà riferimento alle presenze rilevati dalla Polizia Municipale, il tributo sarà calcolato sulla base dei giorni di occupazione e delle effettive presenze.

7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute in accordo alle previsioni del successivo art. 23 del presente regolamento.

8. Nel caso di feste e sagre organizzate da Pro Loco, Onlus, Associazioni sportive o politiche, Parrocchie, Associazioni culturali o ricreative o altri enti o associazioni, che prevedono l'occupazione di suolo o spazi non assoggettati continuativamente a TARI con somministrazione di cibi e/o bevande, l'organizzatore è tenuto al pagamento di una tariffa giornaliera, per ogni giorno o frazione di durata della manifestazione. Ai fini del calcolo del tributo, la superficie imponibile è data dall'area occupata da tavoli, cucine, stand e/o chioschi gastronomici, ed è assunta la categoria 23 “mense, birrerie, hamburgerie” del DPR 158/99. L'Amministrazione Comunale potrà annualmente stabilire specifici criteri per l'eventuale riduzione od esenzione dal pagamento di tale

corrispettivo qualora l'organizzatore dell'evento aderisca a specifici programmi per l'organizzazione e gestione ecocompatibile di sagre, feste ed eventi approvati dalla stessa Amministrazione.

È fatta salva comunque la possibilità per il soggetto organizzatore dell'evento di provvedere a proprie spese alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, anche mediante apposite convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, senza gravare in alcun modo sul servizio pubblico.

Art. 17 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni e riduzioni specificate nei commi successivi, per il cui godimento l'utente deve dare comunicazione presentando i moduli appositamente predisposti presso gli Uffici del Gestore, che rilascerà ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax o posta elettronica, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

2. La TARI, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotta nel caso di abitazioni utilizzate anche in via non continuativa per meno di 183 giorni per anno solare, quali le abitazioni tenute a disposizione (seconde case), le abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero e le abitazioni il cui unico abitante sia ricoverato in modo permanente presso case di cura o ricovero. L'entità della riduzione è stabilita annualmente nel Piano dell'articolazione tariffaria approvato dal Comune, ed è comunque non superiore al 30%. Il diritto alla riduzione decorre dalla data in cui si è verificata la situazione se il relativo modulo sottoscritto di cui al comma 1 è presentato entro i termini di cui al successivo art. 19 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo goduta da un contribuente è confermata in via presuntiva per il tributo del successivo esercizio.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposizione, il contribuente è però tenuto a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti che legittimano l'applicazione della riduzione di cui trattasi. Qualora la documentazione richiesta non fosse presentata, o fosse presentata in ritardo sul termine fissato del 31 gennaio, o ancora non confermasse il possesso dei requisiti necessari, il Gestore provvederà all'emissione dell'avviso di pagamento per l'integrazione del tributo versato.

Entro i successivi 180 gg. il Gestore emetterà avviso di sgravio della TARI da rimborsare con le modalità previste al successivo art. 20 del presente regolamento.

4. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo, a meno che non si rientri nei casi previsti al comma 656 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nel qual caso si applicherà la riduzione prevista nello stesso articolo nella misura che sarà deliberata dall'Amministrazione Comunale, considerato anche l'effettivo periodo di interruzione del servizio.

Art. 18 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della TARI, per la sola parte variabile, al produttore di rifiuti che dimostri di averli avviati a riciclaggio, attività definita dall'art. 183 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (trattasi di ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento). La riduzione sarà proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti delle tipologie sopra specificate effettivamente avviati al riciclaggio e la produzione annua fissata per l'attività ottenuta come prodotto della superficie assoggettata a tributo per il coefficiente di produzione K_d per esso fissato nella TARI approvata. Il rapporto come sopra determinato, posto pari a 1 qualora risultasse superiore a 1, è moltiplicato per un coefficiente, comunque compreso tra 0,2 e 0,7 annualmente fissato nel Piano Finanziario approvato dal Comune. Qualora l'utenza usufruisca di una delle riduzioni parziali di cui al precedente art. 7 comma 1. – 2. lett. d) e) – 3., il quantitativo dei rifiuti avviati a riciclaggio che motivano la presente riduzione va moltiplicato per il rapporto tra la superficie assoggettata a TARI e la superficie totale dell'utenza.

Per usufruire di tale riduzione, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposizione il contribuente dovrà presentare i Formulari comprovanti l'avvio a riciclaggio dei rifiuti prodotti dall'attività relativa all'anno d'imposizione, con l'avvertenza che la documentazione presentata in ritardo non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione. La documentazione deve essere presentata presso gli Uffici del Gestore, che rilascerà apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax o posta elettronica, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Entro i 180 gg. successivi alla richiesta il Gestore emetterà avviso di sgravio della quota di tributo da rimborsare.

2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo, a meno che non si rientri nei casi previsti al comma 656 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nel qual caso si applicherà la riduzione prevista nello stesso articolo nella misura che sarà deliberata dall'Amministrazione Comunale, considerato anche l'effettivo periodo di interruzione del servizio.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al comma 1 non potrà comunque eccedere lo specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. Qualora il totale delle riduzioni richieste comportasse il superamento dei rispettivi limiti, si procederà alla riduzione proporzionale delle riduzioni stesse, anche attraverso conguaglio sugli avvisi di pagamento dell'anno successivo.

Art. 19 - DENUNCE DI ATTIVAZIONE, CESSAZIONE E VARIAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui art. 9 ha l'obbligo di dichiarare al Comune o al Gestore che ne fa le veci, mediante la compilazione del modulo messo a disposizione e debitamente sottoscritto dal soggetto dichiarante, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza entro 90 giorni dal loro verificarsi. Altresì la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno

delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni devono essere presentate entro e non oltre i termini come riportati negli artt. 17 e 18.

2. La dichiarazione di inizio occupazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Restano fermi per quanto applicabili i termini previsti dal comma 684 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali e planimetria indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 comma 2 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione opportunamente documentata; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali e i Doc.Fa di accatastamento, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 comma 3 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati opportunamente documentata. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Anche ogni variazione dei dati di cui al precedente comma 2, sia per utenze domestiche che non domestiche, deve essere comunicata al Gestore entro i termini di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore stesso.

4. La dichiarazione sia di inizio che di cessazione o di variazione, debitamente sottoscritta con firma leggibile dal Soggetto obbligato ovvero da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale può essere trasmessa a mezzo posta tramite raccomandata a/r, tramite e-mail e/o pec o mediante Sportello fisico e online ai sensi dell'art. 19 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/RIF/r del 18/01/2022.

5. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

6. Le denunce già presentate al Comune sono ritenute valide a tutti gli effetti e trasmesse al Gestore che potrà verificarne la correttezza.

7. Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA), devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

8. Il modello di dichiarazione predisposto riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

9. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare con le modalità ed entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare del tributo e/o influisca sull'applicazione e riscossione della stessa. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune o il gestore che ne fa le veci rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune o il gestore che ne fa le veci comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. In alternativa la comunicazione è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali

l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

10. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano a occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

11. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

12. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

13. La cessazione dell'occupazione/detenzione/ possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

14. Ai sensi dell'art. 11 del TQRIF di cui delibera ARERA n. 15/2022, le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui comma 1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

15. Ai sensi dell'art. 11 del TQRIF di cui delibera ARERA n. 15/2022, le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

16. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 14 e 15, il Gestore invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 3.

Art. 20 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune o dal Gestore del servizio appositamente incaricato dal Comune stesso o infine tramite Concessionario.

2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione della gestione al gestore del servizio rifiuti il funzionario responsabile è nominato dal gestore.

3. La riscossione è effettuata su base volontaria, previo avviso di pagamento a mezzo posta semplice, in più rate annuali. Il numero delle rate e la scadenza dei pagamenti, riportata sull'avviso di pagamento, saranno fissati con l'approvazione annuale del Piano dell'articolazione tariffaria, nel rispetto delle previsioni della Legge 147/2013 o di altre disposizioni statali relative al Tributo. Ai sensi dell'art 23 del TQRIF di cui delibera ARERA N 15/2022/R/rif il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

4. Eventuali importi di conguaglio, sia di anni precedenti che dell'anno in corso, potranno essere riscossi anche in unica soluzione con scadenza fissata nell'avviso di pagamento.

5. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui art. 17 del D. Lgs. 241/97 tramite modello unificato o con il sistema unico di pagamento (Pagopa) previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005. È comunque consentito l'utilizzo di altre forme di pagamento (bollettino di conto corrente postale, MAV, RID, ecc.) a scelta esplicita del Comune o del Gestore, se non contrarie a disposizioni statali sul tributo.

Il Comune o il Gestore provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Gestore.

6. In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro i termini previsti nell'avviso di cui al comma 3 del presente articolo, il Gestore provvederà a notificare a mezzo raccomandata a/r apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della medesima, con ulteriore addebito delle spese di notifica forfetizzate in € 6,00.

L'avviso contiene altresì l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo comma.

7. In caso di perdurante inadempimento, si provvederà alla notifica di avviso di accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo omesso, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97, e degli

interessi fissati al successivo art. 25 del presente Regolamento, con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 6.

8. Fino alla notifica dell'avviso di accertamento di cui al precedente comma 7, il contribuente si può avvalere del ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 472/19. I differenti carichi per aggio sanzioni ed interessi al variare del momento di pagamento rispetto all'esecutività dell'atto di accertamento sono fissati dalle disposizioni vigenti per l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.

9. È peraltro possibile a discrezione del Gestore emettere un unico documento avente gli effetti degli avvisi di cui ai commi 6 e 7 nel rispetto dei tempi di pagamento in tali commi previsti.

10. Nel caso di cessazione in corso d'anno, il Gestore emetterà avviso di sgravio per l'importo risultante.

La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta purché presentata entro i termini di cui all'art. 19. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

11. Il contribuente può richiedere al Comune o a eventuale gestore che ne fa le veci il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

12. Il Comune provvede di norma a effettuare il rimborso entro 120 giorni lavorativi ed in ogni caso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

13. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dal presente regolamento.

14. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

15. Nel caso di variazione in corso d'anno ovvero del godimento da parte del contribuente di agevolazione di cui ai precedenti art. 17 e 18 del presente regolamento, le maggiori somme da addebitare o accreditare saranno riportate sull'avviso di pagamento dell'anno successivo, essendo comunque possibile procedere all'emissione di avviso di sgravio o di avviso di pagamento, su richiesta dell'utente o per determinazione del Gestore, se l'importo risultante, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, è superiore ad € 50,00.

16. Non sono emessi avvisi di pagamento o sgravi se inferiori ad € 12,00 (comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi) e, considerata la rateizzazione prevista all'art. 20 comma 3 e possibili pagamenti parziali, non si procede a riscossione o rimborso per importi inferiori ad € 5,00: tali importi sono da intendersi riferiti all'insieme delle annualità oggetto di calcolo o ricalcolo.

17. Per le utenze delle categorie 10 - 18 e 20 bis previste dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (banchi di mercato) il tributo dovuto dal singolo contribuente sarà riscosso dal Comune con il Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019.

18. Il Gestore, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del tributo previsto in più rate, purché si preveda il saldo del tributo dovuto prima della messa in mora di cui al precedente comma 6, potendosi in tal caso omettere la maggiorazione per interessi. Dopo l'invio della messa in mora di cui al precedente comma 6, la rateizzazione è concessa fino ad un massimo di rate mensili come determinato in tabella:

UTENZE DOMESTICHE			UTENZE NON DOMESTICHE		
da €	a €	N° rate	da €	a €	N° rate
0	300	6	0	1.000	6
301	1.000	12	1.001	3.000	12
1.001	2.000	24	3.001	6.000	24
2.001		36	6.001		36

Art. 21 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della TARI, effettuando verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati ai sensi dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il Gestore del servizio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro il termine fissato nella richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta.

3. Qualora dalle risposte alla richiesta di cui al comma 2 originassero recuperi tariffari con emissione dei relativi atti di accertamento, saranno applicate le maggiorazioni previste all'art. 23, fatta salva la possibilità del contribuente di avvalersi delle previsioni dell'art. 23 comma 4.

4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 2 nel termine concesso, il personale incaricato dal Gestore della rilevazione della superficie assoggettabile a TARI, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti al tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente, fatti ovviamente salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il Comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Il Gestore per le verifiche sui soggetti obbligati al pagamento della TARI ovvero dei dati da questi comunicati, potrà avvalersi di atti e banche dati legittimamente in possesso dell'Amministrazione Comunale o, previo opportuni accordi, delle società erogatrici dei servizi a rete.

7. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente e di impedimento alla diretta rilevazione in altre forme, il Gestore può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.

8. Nei casi in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio in accordo alle previsioni dell'art. 23 del presente regolamento.

Art. 22 - RIMBORSI - ERRORI – RETTIFICHE

1. Nei casi di errori sul calcolo del tributo, intesi come errata attribuzione o applicazione dei coefficienti tariffari ai parametri (metratura, n° di occupanti, classe di attività) dichiarati dall'utente ovvero accertati dal Gestore, il Gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 120 giorni lavorativi ed in ogni caso entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza presentata dal contribuente.

2. I rimborsi possono essere disposti anche per rettifiche dei coefficienti tariffari (metratura, n° di occupanti, classe di attività) per errata precedente comunicazione del contribuente, ovvero nei confronti di soggetti che non hanno presentato la denuncia di cessazione e/o variazione di cui all'art. 19 entro i termini previsti, purché sia presentata documentazione comprovante l'avvenuta cessazione e/o variazione. Nessun rimborso potrà essere riconosciuto in caso di mancata presentazione entro i termini prescritti della richiesta per godere di riduzioni e agevolazioni di cui ai precedenti artt. 17 e 18 o o degli artt. 6, 7 e 7 bis.

3. Le modalità di presentazione della richiesta di rimborso o di rettifiche sono quelle definite al precedente art. 19 comma 3

4. Il Comune o il gestore che ne fa le veci predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune o Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al precedente comma 4.

6. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 e 2 il Comune o Gestore invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Gestore indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune o Gestore intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta, da inviare di norma entro 180 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

7. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile o con rimessa diretta nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 4, lett. b).

8. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

9. I rimborsi dovuti per errore di cui al precedente comma 1 o conseguenti una rettifica di cui al precedente comma 2 devono essere richiesti dal contribuente entro e non oltre 5 anni dal ricevimento dell'avviso di pagamento e comunque non oltre 5 anni dal termine del periodo di imposizione cui si riferisce l'avviso di pagamento.

10. Sulle somme da rimborsare per errore del Gestore è corrisposto l'interesse legale fissato dall'art. 17 della legge 8/5/1998 n. 146 maggiorato di tre punti percentuali. Per il calcolo degli interessi la decorrenza è dalla data dell'avvenuto pagamento.

11. Se l'importo da rimborsare, comprensivo laddove dovuto degli interessi moratori maturati, è inferiore ad € 50,00 e il contribuente resta attivo, si procederà a conguaglio compensativo sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

12. Nei confronti di contribuenti cessati non sono emessi sgravi se inferiori ad € 12,00 (comprensivi di sanzioni ed interessi) e, considerata la rateizzazione prevista all'art. 20 comma 3 e possibili pagamenti parziali, non si procede a rimborso per importi inferiori ad € 5,00: tali importi sono comunque riferiti all'insieme delle annualità oggetto di ricalcolo.

Art. 23 - SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione il Gestore provvede ad emettere atto di accertamento per il recupero del tributo dovuto, unitamente agli interessi moratori nella misura stabilita al successivo art. 25 del presente regolamento. Oltre al recupero dell'importo non versato per i periodi di riferimento verrà applicata una sanzione del 100% dell'importo omesso, con un minimo di 50 €.

2. In caso di infedele dichiarazione il Gestore provvede ad emettere atto di accertamento per il recupero del maggior tributo dovuto, unitamente agli interessi moratori nella misura stabilita al successivo art. 25 del presente regolamento. Oltre al recupero dell'importo non versato per i periodi di riferimento verrà applicata una sanzione del 50% dell'importo omesso, con un minimo di 50 €.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Per la tardiva denuncia, sia riferita a mancata comunicazione di inizio occupazione che alla mancata comunicazione di intervenute variazioni, oltre agli interessi moratori nella misura stabilita al successivo art. 25 si applica la sanzione del 30% e le disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di "ravvedimento operoso". In particolare la sanzione del 30% è ridotta come segue:

- ad un decimo qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 19 non superiore a 90 giorni;
- ad un ottavo qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 19 non superiore a 365 giorni;
- ad un quinto qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 19 superiore a 365 giorni.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti dal Gestore del servizio, sono emessi nelle forme dell'accertamento immediatamente esecutivo di cui al precedente comma 7 dell'art. 20 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi del tributo che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 21 comma 2 entro i termini richiesti, si applica la sanzione di euro 100.

7. Su richiesta del soggetto accertato o che ha presentato tardiva denuncia di attivazione o variazione, il Gestore potrà concedere la rateizzazione dell'importo da versare in più rate mensili il cui numero massimo è così determinato:

UTENZE DOMESTICHE			UTENZE NON DOMESTICHE		
da €	a €	N° rate	da €	a €	N° rate
0	300	6	0	1.000	6
301	1.000	12	1.001	3.000	12
1.001	2.000	24	3.001	6.000	24
2.001		36	6.001		36

e con applicazione degli interessi moratori di cui al successivo art. 25. Qualora la richiesta di rateizzazione riguardi più avvisi di pagamento (sia per riscossione volontaria che per riscossione forzata) il numero massimo delle rate è definito con riferimento all'importo complessivo di cui è richiesta la rateizzazione e sarà stabilito dal Gestore valutandone la compatibilità con la prevista attività di riscossione anche in fase di riscossione forzata.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato e l'importo residuo ancora dovuto sarà riscosso immediatamente in unica soluzione.

Art. 24 – RATEIZZAZIONE AVVISI BONARI TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 20 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

25 - INTERESSI MORATORI

In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento il Gestore del servizio provvederà ad addebitare gli interessi moratori sugli importi addebitati, per ogni giorno di ritardo pari ad 1/365 del tasso legale fissato ai sensi dall'art. 17 della legge 8/5/1998 n. 146 maggiorato di tre punti percentuali.

Art. 26 – CONTENZIOSO

Il giudice competente in materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi è il Giudice Tributario.

Art. 27 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.